



**COMUNE DI MONTANARO**  
**Città Metropolitana di Torino**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**SULLA REVISIONE PERIODICA PARTECIPATE ANNO 2020**

*L'ORGANO DI REVISIONE*  
*Dott. SERGIO BRAVI*

*Verbale n.08 del 15.12.2020*

Il sottoscritto Sergio Bravi, Revisore unico del Comune di Montanaro;

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute", trasmessa dal Comune il 11.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL.

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;

- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016;

- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 TUPS - schede di rilevazione;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2019, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2019 con la quale veniva approvato il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, e precisamente:

- SMAT SPA con quota di partecipazione del 0,0009%;
- SETA SPA con quota di partecipazione del 0,37%;
- TRM SPA con quota di partecipazione del 0,02845%;
- ASM SPA IN LIQUIDAZIONE con quota di partecipazione del 0,38%;
- ASMEL CONSORTILE SOC.CON.S.A.R.L con quota di partecipazione del 0,132%;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156

**esprime**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Li, 15.12.2020

Il Revisore unico  
Sergio Bravi